

COMUNE DI FINALE LIGURE

Provincia di Savona

REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Capo I

Norme generali

Art. 1

Regolamento - Finalità

1. Il funzionamento del Consiglio Comunale è disciplinato dalla Legge dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Quando nel corso delle adunanze si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla Legge o dal presente Regolamento, la decisione è adottata dal Presidente del Consiglio Comunale, ispirandosi ai principi generali del T. U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, udito il parere del Segretario Comunale.

Art. 2

Interpretazione del Regolamento

1. Le eccezioni sollevate da Consiglieri comunali al di fuori delle adunanze, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento devono essere presentate, in forma scritta, al Presidente del Consiglio Comunale.
2. Il presidente del Consiglio Comunale incarica immediatamente il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio Comunale, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante l'adunanza, relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al Presidente. Egli sospende brevemente la seduta per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, aggiorna la seduta ad altra data oppure rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.
4. L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni. Le deliberazioni interpretative costituiscono parte integrante del Regolamento e dovranno essere allegate allo stesso.

Art. 3

La sede delle adunanze

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede Comunale, in apposita sala civica.
2. La parte principale della sala, arredata con dignità ed adeguatamente attrezzata, è destinata ai componenti del Consiglio Comunale ed al Segretario. Uno spazio apposito è riservato al pubblico, assicurando allo stesso la possibilità di seguire, nel miglior modo i lavori del Consiglio.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale stabilisce che l'adunanza del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso dalla sede Comunale, quando ciò sia reso necessario dall'inagibilità od

indisponibilità della sede stessa, o sia motivato da ragioni di carattere sociale che fanno ritenere opportuna la presenza del Consiglio sui luoghi ove si verificano situazioni particolari, esigenze ed avvenimenti che richiedono l'impegno e la solidarietà generale della Comunità.

4. La sede ove si tiene l'adunanza del Consiglio Comunale deve essere sempre indicata nell'avviso di convocazione.
5. Il giorno nel quale si tiene l'adunanza all'esterno della sede viene esposta la bandiera della Repubblica, dell'Unione Europea ed eventualmente quella del Comune.

Art. 4

Competenze – Sede – Pubblicità delle riunioni

1. Il Consiglio è l'organo d'indirizzo e di controllo politico e amministrativo ed ha competenza deliberativa sugli atti demandati dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
2. Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

Art. 5

Risorse Finanziarie

1. Il Consiglio Comunale è dotato d'autonomia funzionale, organizzativa e contabile.
2. Con apposita delibera del Consiglio Comunale, predisposta di concerto fra il Presidente del Consiglio Comunale ed il Sindaco, sentita la conferenza dei Capi Gruppo ed adottata in tempo utile per la redazione del bilancio preventivo, viene destinata annualmente, per

l'esplicazione delle funzioni, una adeguata disponibilità di locali, attrezzature, personale e risorse finanziarie.

Art.6

Prima convocazione

1. La prima adunanza è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi nei successivi dieci giorni.
2. Nella prima adunanza, sotto la presidenza del Sindaco, si procede all'esame della condizione degli eletti, alle eventuali surrogazioni ed alla elezione del Presidente e del vice Presidente del Consiglio Comunale. La seduta prosegue, presieduta dal Presidente eletto, per il giuramento del Sindaco, l'approvazione degli indirizzi generali di governo, la comunicazione da parte del Sindaco dei nominativi del vice Sindaco e dei componenti della Giunta Comunale e l'elezione della commissione elettorale Comunale.

Capo II **Presidenza**

Art. 7

Ufficio di presidenza del Consiglio Comunale

1. La Presidenza del Consiglio Comunale è retta da un consigliere eletto in seno all'organo consiliare.
2. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio Comunale in tutta la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite.
3. Il Presidente del Consiglio convoca le sedute, predispone, sentiti il Sindaco e la conferenza dei Capi Gruppo, l'ordine del giorno, dirige le sedute consiliari, proclama il risultato delle votazioni. A tal fine egli ha

facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire in qualsiasi momento nella discussione.

4. Il Presidente convoca, fissandone l'ordine del giorno, e presiede la conferenza dei Capi Gruppo consiliari, indice i referendum ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle norme di Legge, statuarie o regolamentari.
5. Il Presidente riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni ed ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri.
6. Prende ogni iniziativa ritenuta idonea, sentiti i Capi Gruppo, ad assicurare una adeguata e preventiva informazione ai Gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

Art.8

Elezione

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale nella prima adunanza con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede nella medesima adunanza ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto nella seconda votazione il maggior numero di voti ed è proclamato Presidente quello che ha ottenuto il maggior numero di voti.
2. Con votazione separata da quella per l'elezione del Presidente, viene eletto un vice Presidente. Risulta eletto colui che ha conseguito la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
3. Il Presidente ed il vice Presidente del Consiglio Comunale non possono

ricoprire la carica di Capi Gruppo o membri della Giunta.

4. Il vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
5. Qualora risulti assente o impedito anche il vice Presidente le funzioni sono temporaneamente assunte dal Consigliere anziano o in caso di assenza o impedimenti anche di questi dagli altri consiglieri in ordine di anzianità.

Art.9

Decadenza e Dimissioni

1. La decadenza del Presidente e del vice Presidente è disciplinata dalle stesse norme che regolano la decadenza dei Consiglieri comunali. Le dimissioni del Presidente o del vice Presidente sono indirizzate al Consiglio, le stesse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La nuova elezione si svolge all'inizio dell'adunanza successiva a quella in cui le dimissioni sono state comunicate.

Art.10

Rimozione

1. Il Presidente e il vice Presidente possono essere rimossi dal loro incarico qualora ricorrano gravi motivi inerenti la funzionalità, il prestigio ed il decoro della carica e dell'organo.
2. La proposta di rimozione deve essere adeguatamente motivata e sottoscritta da almeno la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non

oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La proposta deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi del consiglio. Nel caso tale maggioranza non venga raggiunta nelle prime due votazioni si procede alla presentazione della proposta di rimozione in altra seduta da tenersi entro dieci giorni. In tale seduta è richiesto per l'approvazione della proposta la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Capo III

Consiglieri

Art. 11

I diritti e le prerogative dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità finalese senza vincolo di mandato. Essi hanno diritto di ottenere, senza ritardo e senza alcun onere a loro carico dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto di ottenere, altresì, senza alcun onere a loro carico, copia degli atti e documenti anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla Legge.
2. Hanno, inoltre, diritto di tempestiva informazione su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, nonché di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ogni altra istanza di sindacato ispettivo e diritto d'iniziativa nelle forme previste dal Regolamento. Il

Regolamento disciplina i tempi e le modalità di risposta e di discussione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni.

3. Le indennità dei Consiglieri comunali sono fissate annualmente con deliberazione del Consiglio all'atto dell'approvazione del bilancio di previsione.
4. I Consiglieri sono tenuti a depositare presso l'ufficio di presidenza le dichiarazioni patrimoniali previste dalla Legge.
5. Le dimissioni del Consigliere, comunque presentate al Consiglio, sono irrevocabili e divengono efficaci immediatamente.
6. E' Consigliere anziano colui che nella ultima elezione per il rinnovo del Consiglio ha conseguito la maggior cifra individuale di voti, risultante dalla somma dei voti di preferenza e dei voti di lista e, a parità di voti, il più anziano d'età, con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri ai sensi della vigente legislazione.

Capo IV

Esercizio del mandato elettivo

Art.12

Diritto di esercizio del mandato elettivo

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative non retribuite nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla Legge.
2. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità prevista dalla Legge e dallo Statuto.

3. L'indennità di presenza è concessa anche per le sedute delle Commissioni Consiliari e delle Commissioni comunali, istituite da leggi statali o regionali, nella stessa misura prevista per le adunanze del Consiglio dalla Legge e dai relativi decreti ministeriali di attuazione.
4. Agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione prevista dalla Legge, non è dovuta l'indennità di presenza per partecipazione alle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari. L'indennità di presenza è dovuta agli amministratori predetti per la partecipazione alle sedute delle Commissioni comunali previste da leggi statali o regionali, di cui al precedente comma terzo. Agli Assessori esterni compete permesso retribuito per la partecipazione al Consiglio Comunale.
5. Le indennità previste dal presente articolo non sono dovute qualora il Consigliere non sia stato presente alla discussione di almeno metà degli argomenti svolti nella seduta del Consiglio Comunale senza adeguata motivazione.
6. I Consiglieri comunali, formalmente e specificatamente delegati dal Presidente del Consiglio Comunale a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio Comunale hanno diritto al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla Legge. Tali norme si applicano anche per la partecipazione alle riunioni degli organo nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali che hanno rilevanza nazionale.
7. La Giunta Comunale provvede a deliberare di assicurare i componenti

del Consiglio Comunale e gli assessori esterni contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.

Art.13

Partecipazione alle adunanze

1. Il consigliere Comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Nel caso d'assenza, la giustificazione può avvenire mediante motivata comunicazione scritta o verbale, resa al Presidente del Consiglio Comunale, il quale ne dà notizia al Consiglio.
3. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve prima di lasciar la sala, avvertire il Presidente del Consiglio Comunale perché sia presa nota a verbale.

Art.14

Responsabilità personale - Esonero

1. Il Consigliere Comunale è responsabile, personalmente, dei voti espressi in favore o contro provvedimenti deliberati dal Consiglio.
2. E' esente da qualsiasi responsabilità il consigliere assente giustificato dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia dichiarato, prima della votazione, il proprio dissenso od abbia espresso voto contrario, chiedendo di far risultare a verbale la sua posizione motivata.

4. Si applicano ai Consiglieri comunali le disposizioni in materia di responsabilità stabilite dalla Legge.

Art. 15

Adunanze del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale si riunisce nei modi, tempi e termini previsti dalla Legge, dai Regolamenti attuativi, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
2. Per tutti i casi non previsti e disciplinati decide, su proposta della conferenza dei Capi Gruppo il Consiglio Comunale.

Art.16

Convocazione

1. Su richiesta di non meno di duecento cittadini della Unione Europea residenti nel comune e non più di quattrocento, di un quinto dei Consiglieri o del Sindaco, il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, inserendo all'ordine del giorno l'oggetto delle questioni richieste.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno nel quale perviene al Comune la richiesta rivolta al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente.
3. La richiesta di convocazione, nell'ambito delle competenze del Consiglio deve contenere, per ciascun argomento indicato da iscrivere all'ordine del giorno, in allegato il relativo schema di deliberazione. Il suddetto schema sarà poi sottoposto all'esame dei preventivi pareri previsti, per quanto attiene ai responsabili dei servizi, nonché, per

quanto concerne il Segretario Comunale, dall'attestazione del parere di legittimità. Qualora, poi, nella proposta di deliberazione emergano elementi inerenti alla necessità di provvedere, con costi a carico del Comune, ad oneri specifici di spesa, è altresì necessario il parere di regolarità contabile, reso da parte del responsabile del servizio finanziario.

Art. 17

Convocazione dei Consiglieri

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta a mezzo di avvisi, con le modalità di cui al presente Regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora dell'adunanza e della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali a parteciparvi. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa dell'adunanza. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima adunanza.
3. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza.
4. Il Consiglio Comunale è convocato in adunanza ordinaria per i seguenti atti fondamentali: linee programmatiche di mandato, bilanci annuali e pluriennali, relazioni previsionali e programmatiche, rendiconti della gestione.

5. Il Consiglio è convocato d'urgenza solo quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili che rendono necessaria l'adunanza.
6. Nell'avviso deve essere precisato se l'adunanza si tiene in prima o in seconda convocazione; nello stesso è specificato che gli argomenti da trattare sono quelli elencati nell'ordine del giorno.
7. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per Legge effettuare la convocazione.
8. All'avviso di convocazione deve essere data adeguata pubblicità anche mediante l'affissione di manifesti nei rioni e nelle frazioni.

Art.18

Avviso di convocazione - Consegna - Modalità

1. l'avviso di convocazione del Consiglio, l'ordine del giorno, deve essere consegnato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo Comunale, o di un dipendente Comunale cui sono state conferite le funzioni di messo, oppure di raccomandata R.R. Il messo rimette alla Segreteria Comunale le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno e dell'ora, in cui la stessa è stata effettuata, e la firma del ricevente; la dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco di ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.
2. I Consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, entro

dieci giorni dalla avvenuta convalida degli eletti, un domiciliatario nel Comune indicando, con lettera indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Comunale il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.

3. Fino a quando non è stata effettuata la designazione di cui al precedente comma, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del Consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla Legge e dal Regolamento.

Art.19

Avviso di convocazione – Consegna - Termini

1. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione.
2. Per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima della riunione.
3. Per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima della riunione.

4. Per le adunanze di seconda convocazione l'avviso deve essere consegnato almeno un giorno libero prima della riunione.
5. Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie argomenti urgenti o sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
6. I motivi dell'urgenza delle convocazioni di cui al comma quarto e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno di cui al comma quinto possono essere indicati dal Consiglio Comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro giorno stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dall'adunanza nel momento in cui questo è stato deciso.
7. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
8. Alla consegna dell'avviso di convocazione trovano applicazione gli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura Civile. In particolare, in caso di irreperibilità del Consigliere o di altra persona legittimata, la consegna dell'avviso di convocazione, ai sensi dell'art. 140 del C.P.C., si intende effettuata nel giorno di affissione dell'avviso di deposito e di spedizione della notizia per raccomandata.
9. I Consiglieri Comunali potranno consultare le pratiche poste all'ordine

del giorno del Consiglio Comunale presso la Segreteria Generale, nei termini di convocazione della seduta specifica, come definiti ai precedenti commi 1, 2 e 3.

Art.20

Ordine del giorno – Pubblicazione e diffusione

1. L'elenco degli argomenti da trattare nelle adunanze ordinarie e straordinarie è pubblicato all'albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti la riunione. Il Messo Comunale è responsabile del fatto che tale pubblicazione risulti esposta nel giorno precedente la riunione ed in quello in cui la stessa ha luogo
2. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e quelli relativi ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'albo Comunale almeno 24 ore prima della riunione

Art. 21

Numero legale

1. La seduta viene dichiarata aperta dal Presidente all'ora fissata nell'avviso di convocazione e comunque non appena raggiunto il numero legale della metà più uno dei Consiglieri assegnati senza contare il Sindaco accertato mediante appello nominale fatto dal Segretario.
2. Trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, qualora non risulti raggiunto il numero legale, il Presidente ne fa dare atto nel

verbale nel quale debbono essere elencati gli intervenuti e dichiara la seduta deserta.

Art. 22

Nomina scrutatori

1. Dopo l'appello nominale il Presidente dichiara aperta la seduta e designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatori per le votazioni pubbliche e segrete. La scelta deve avvenire a rotazione fra i Consiglieri con esclusione del Sindaco e degli assessori. E' assicurato uno scrutatore alla minoranza.

Art. 23

Verifica del numero legale

1. Il Presidente durante la riunione non è obbligato a verificare se in Consiglio vi sia, oppure no, il numero legale, a meno che ciò non sia chiesto, anche oralmente da uno degli scrutatori o da almeno due Consiglieri.
2. I Consiglieri che escono dalla sala prima della votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza.

Art. 24

Seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente in cui non poté farsi luogo a deliberazione per mancanza del numero legale.
2. Nell'adunanza di seconda convocazione, le deliberazioni, escluse

quelle di cui al comma successivo, sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri senza computare il Sindaco.

3. Gli affari per i quali le norme richiedono un numero speciale di presenti o di voti non possono essere trattati in seduta di seconda convocazione, salvo che ad esse intervenga il numero di Consiglieri prescritto.

Art. 25

Processi verbali

1. I verbali delle precedenti sedute sono depositati presso la segreteria generale almeno un giorno lavorativo prima dell'inizio della seduta a disposizione dei Consiglieri e, quindi, sottoposti all'approvazione del Consiglio Comunale, con l'assenso del quale si potrà omettere la lettura.
2. I processi verbali debbono indicare i punti principali della discussione, il testo integrale della parte dispositiva delle deliberazioni, le dichiarazioni di voto, le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti vengono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 26

Registrazione audio e video

1. Sono consentite le registrazioni effettuate con mezzi elettromeccanici e/o audiovisivi di tali adunanze ai fini della sola attività documentale istituzionale del Comune. E' possibile la ripresa delle adunanze, in misura totale o parziale, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo previa autorizzazione del Presidente del

Consiglio Comunale. E' tassativamente vietata ogni attività di registrazione, sotto forma d'audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità di carattere privato. E' facoltà del Presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Capo V

Segreteria del Consiglio Comunale

Art. 27

Il Segretario

1. Il Segretario del Consiglio Comunale è, a norma di Legge, il Segretario Generale del Comune, o chi ne fa le veci il quale provvede alla stesura dei verbali. Può essere coadiuvato da altro personale incaricato dallo stesso Segretario.
2. In caso di assenza o di impedimento del Segretario generale, le funzioni vengono svolte dal Vice Segretario Generale. E' fatta salva la facoltà del Consiglio Comunale di scegliere, su proposta del Presidente, uno dei suoi membri ad espletare le funzioni di Segretario, unicamente però allo scopo di trattare un determinato oggetto e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale con motivazione. In tale caso il Segretario non può partecipare all'adunanza durante la discussione e la deliberazione di quel determinato affare.
3. Nei casi d'interesse diretto agli atti, come previsto dalla Legge, il Segretario generale ha l'obbligo d'astensione.

4. E' compito del Segretario generale dare comunicazione al Consiglio all'inizio di ogni seduta di provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria, dal comitato regionale di controllo o da altri organi sulle deliberazioni del Consiglio Comunale, indicando le motivazioni delle decisioni.

Capo VI

Disciplina delle sedute

Art. 28

Potere del Presidente

1. Il Presidente è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine e per assicurare l'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti nonché della regolarità delle discussioni e della legittimità delle deliberazioni.
2. Il Presidente dirige e regola la discussione, secondo quanto disciplinato dal presente Regolamento, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne annuncia il risultato.
3. A tale fine egli ha facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire, in qualsiasi momento nella discussione; ha pure facoltà di sospendere e di sciogliere la seduta facendone redigere motivato processo verbale dal Segretario.

Art. 29

Sanzioni

1. Nei casi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento possono essere irrogate dal Presidente le seguenti sanzioni:
 - a) richiamo informale orale;

- b) censura motivata;
 - c) esclusione dalla riunione.
2. Le sanzioni b) e c) sono irrogate dal Presidente su deliberazione del Consiglio Comunale, immediatamente esecutive e notificate poi con atto scritto all'interessato.

Art. 30

Disciplina dei Consiglieri

1. E' fatto obbligo al Consigliere presentarsi in abbigliamento consono alla dignità del mandato ricevuto.
2. Se un Consigliere turba l'ordine o tiene contegno scorretto, il Presidente lo richiama.
3. Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta il Presidente può proporre al Consiglio l'irrogazione della censura o l'esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta.
4. Anche indipendentemente da precedenti richiami, la censura o l'esclusione può essere proposta dal Presidente quando un Consigliere provochi tumulti o disordini nell'assemblea o trascenda ad oltraggi o a vie di fatto.
5. Udite le spiegazioni del Consigliere il quale dovrà contenere il suo intervento nel tempo massimo di cinque minuti, la proposta della censura o dell'esclusione è subito messa ai voti, senza discussione e dichiarazione di voto, per alzata di mano.
6. E' fatta salva la facoltà del Presidente di sospendere o sciogliere la seduta.

7. E' obbligo del Presidente fare rapporto all'autorità giudiziaria nel caso ravvisi ipotesi di reato.

Art. 31

Sedute pubbliche

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuato il caso in cui, con deliberazione consiliare motivata, sia altrimenti disposto.
2. I provvedimenti concernenti singole persone che involgano apprezzamenti sulla condotta, meriti o demeriti delle stesse, nonché i provvedimenti riguardanti la decadenza, per qualsiasi causa, degli Amministratori sono adottati in seduta pubblica, ma a voti segreti.
3. Sono assunti in seduta pubblica e con votazione palese gli atti concernenti la conoscenza dell'eleggibilità dei Consiglieri.

Art. 32

Sedute segrete

1. La seduta non può mai essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone o che involgano apprezzamenti sulla condotta, sui meriti e demeriti di esse. In tale caso, lo scrutinio deve eseguirsi a voti segreti e deve farsene constare nel verbale. Tutti i partecipanti alla seduta sono tenuti al segreto. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno.
2. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno

quattro consiglieri può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee del Consiglio escano dall'aula.

Art. 33

Settore riservato al Consiglio

1. nessuna persona estranea può, durante la seduta, accedere alla parte dell'aula riservata al Consiglio. Oltre al Segretario ed agli addetti ai servizi, potrà, a seconda delle esigenze da valutarsi dal Presidente, essere ammessa la presenza di determinati funzionari o consulenti.
2. Il Presidente, se non vi si oppone il Consiglio, può consentire a funzionari comunali o consulenti che abbiano partecipato all'istruttoria della pratica di illustrare e fornire notizie su pratiche di rilevante importanza o complessità.

Art. 34

Disciplina del pubblico

1. Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alla seduta, debbono rimanere in silenzio, tenendo un contegno corretto e senza esprimere neppure a gesti il loro pensiero.
2. Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo avere dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso chiunque, tra il pubblico, sia causa di disturbo o di disordine ed anche, nei casi previsti dalla Legge, ordinarne l'arresto.

Art. 35

Ordine e polizia nell'aula

1. I poteri necessari per garantire l'ordine del Consiglio Comunale nell'aula spettano al Presidente, il quale si avvale, in genere, degli appartenenti al corpo della polizia municipale.
2. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
3. Qualora sorga un tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta per un dato tempo, ovvero disporre lo scioglimento dell'adunanza.

Art. 36

Ordine del giorno dei lavori

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio Comunale ne costituisce l'ordine del giorno
2. L'ordine del giorno dei lavori del Consiglio Comunale è predisposto dal Presidente con l'assistenza del Segretario Generale. Sono iscritti prima gli argomenti eventualmente non trattati nella precedente riunione del Consiglio Comunale quindi le proposte del Sindaco e successivamente le proposte e iniziative dei Consiglieri Comunali e dei cittadini, secondo l'ordine di presentazione.
3. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire ai Consiglieri di individuarne con certezza l'oggetto vengono trattati nell'ordine con il quale sono riportati nell'elenco allegato all'avviso di convocazione.

4. Il Sindaco e ciascun Consigliere possono proporre che l'ordine dei lavori sia mutato indicandone i motivi. Le eventuali proposte d'inversione dell'ordine del giorno saranno, in mancanza d'accordo, sottoposte al voto del Consiglio. Oltre al proponente potranno interloquire non più di un Consigliere a favore e uno contro. Gli interventi dovranno essere limitati ad un massimo di cinque minuti e la conseguente votazione avrà luogo per alzata di mano.
5. Sono elencati distintamente nell'ambito dell'ordine del giorno, sotto l'indicazione "seduta segreta", gli argomenti per i quali ricorrono le condizioni di riservatezza. Tutti gli altri argomenti elencati sono trattati in seduta pubblica.
6. L'ordine del giorno è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.

Art.37

Proposta di rinvio o sospensione

1. La proposta che un argomento posto all'ordine del giorno non debba essere trattato o che la discussione debba essere sospesa spetta, nel rispetto dei termini di Legge, al Sindaco e a ciascun Capo Gruppo. Oltre al proponente potranno interloquire non più di un Consigliere a favore e uno contro. Gli interventi dovranno essere limitati ad un massimo di cinque minuti e la conseguente votazione avrà luogo per alzata di mano.

Art. 38

Esame proposte di deliberazione

Ordine e disciplina della discussione

1. Gli oggetti delle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno, vengono lette in aula dal Presidente e presentate dal Sindaco o dall'Assessore competente ovvero da altro Relatore per un tempo non superiore ai dieci minuti. Qualora non vi siano richieste di intervento, si passa senz'altro alla votazione.
2. Qualora vi siano, invece, richieste d'intervento, i Consiglieri che intendono parlare su di una proposta all'ordine del giorno debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine delle domande.
3. I Consiglieri parlano in piedi, dal proprio banco, dirigendo sempre la parola all'intero Consiglio; non sono ammessi colloqui o spiegazioni a dialogo.
4. Il limite massimo di tempo consentito a tale titolo è di dieci minuti.
5. Nessun Consigliere può parlare più di una volta sullo stesso argomento, esclusa una sola replica contenuta entro cinque minuti, la dichiarazione di voto ed i richiami al Regolamento o all'ordine del giorno.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta in disamina e non sono ammesse divagazioni.
7. A nessuno è consentito di interrompere chi parla tranne che al Presidente per un richiamo al Regolamento.
8. I richiami al Regolamento o all'ordine del giorno hanno la precedenza sulla questione principale.
9. In occasione della disamina d'argomenti rilevanti per la Comunità

locale, è consentito derogare al tempo assegnato e di cui al comma 4. Sull'opportunità di tale deroga e sulla durata di ciascun intervento decide la Conferenza dei Capi Gruppo. La decisione viene comunicata ai Consiglieri dal Presidente prima dell'inizio della trattazione dell'argomento.

Art. 39

Interdizione della parola

1. Il Presidente, dopo avere per due volte richiamato un Consigliere a non discostarsi dall'argomento in discussione, può interdirlgli la parola su quell'oggetto per il resto della seduta. Se l'oratore insiste, decide il Consiglio senza discussione, per alzata di mano.
2. L'interdizione della parola non si estende all'eventuale dichiarazione di voto.
3. Il Presidente deve interdire la parola al Consigliere qualora lo stesso protragga il suo intervento oltre il termine previsto.

Art. 40

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere intaccato o censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse.
2. Chi chiede la parola a questo titolo deve indicare con esattezza in che cosa consista il fatto personale ed in merito decide il Presidente.
3. Se il Consigliere insiste nella richiesta anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione per alzata di mano.

4. Potrà rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il Consigliere od i Consiglieri che risultino responsabili dell'incidente.
5. Gli interventi di questi ultimi non possono durare più di cinque minuti, pure il Consigliere che ha chiesto ed ottenuto la parola per fatto personale può usufruire del limite massimo di cinque minuti.

Art. 41

Controproposte

1. Le controproposte, quelle cioè che non hanno carattere di semplice emendamento alla proposta in discussione, debbono essere portate a conoscenza dei Consiglieri nello stesso modo delle proposte cui si oppongono e non possono essere discusse se non dopo che queste siano state respinte.

Art. 42

Ordini del giorno ed emendamenti

1. Ciascun Consigliere ha facoltà di presentare emendamenti ed ordini del giorno sugli argomenti oggetto di delibera e sulle mozioni prima della chiusura della discussione.
2. Tali emendamenti ed ordini del giorno possono essere illustrati dal proponente per non più di cinque minuti e vengono posti in votazione subito dopo la chiusura della discussione stessa secondo l'ordine della loro presentazione.
3. Non possono proporsi, sotto qualsiasi forma, ordini del giorno o emendamenti contrastanti con deliberazioni già adottate dal Consiglio,

salvo diversa decisione in merito del Consiglio medesimo.

4. Gli ordini del giorno e gli emendamenti, debbono essere redatti per iscritto, firmati e deposti sul tavolo del Presidente.

Art. 43

Correzioni di forma e rettifiche

1. Prima della votazione di una proposta, un Assessore o un Consigliere possono rappresentare l'opportunità di apportarvi correzioni di forma, nonché richiamare l'attenzione sopra quegli emendamenti, già approvati, che appaiono in tutto o in parte inconciliabili con disposizioni del provvedimento e proporre le necessarie modificazioni. Il Consiglio, sentito il proponente e l'autore dell'emendamento, delibera.
2. Tutti gli interventi previsti in quest'articolo non debbono eccedere i cinque minuti.

Art. 44

Chiusura discussione

1. Quando sull'argomento in discussione non vi siano altri Consiglieri iscritti a parlare, il Presidente dichiara chiusa la discussione stessa. In qualunque momento però cinque Consiglieri possono domandare la chiusura della discussione ed il Presidente, concessa, se vi è opposizione, la parola ad un oratore contro ed uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno, mette ai voti la proposta. Il Consiglio delibera con la maggioranza dei due terzi per alzata di mano.
2. Qualora la proposta di chiusura sia approvata, i Consiglieri già iscritti a parlare ne conservano facoltà.

3. A chiusura della discussione è data facoltà di parlare al Sindaco o all'Assessore competente, agli eventuali Relatori e, nel caso di proposte e di mozioni, al Consigliere proponente.
4. I limiti di tempo concesso ai componenti della Giunta ed agli eventuali relatori non debbono superare i dieci minuti.

Capo VI

Dichiarazioni di voto e votazioni

Art. 45

Dichiarazioni di voto e ordine votazioni

1. Dichiarata chiusa la discussione non può essere concessa la parola che per semplice dichiarazione di voto.
2. Il tempo concesso per queste dichiarazioni ai soli Capi Gruppo o ai Consiglieri che intendano dissociarsi, anche solo per motivazione, dal voto dichiarato dal loro Capo Gruppo non può superare i cinque minuti.
3. La votazione si fa sul complesso della proposta, salvo che il Consiglio ritenga di procedere alla votazione per singoli articoli o capitoli o voci o parti, purché il proponente non si opponga.
4. Quando siano stati proposti emendamenti, precede la votazione sugli emendamenti stessi a cominciare da quelli soppressivi, seguono i modificativi, poi gli aggiuntivi.

Art. 46

Forma delle votazioni

1. L'espressione del voto è di norma palese e si afferma peralzata di

mano, soggetta a controprova.

2. Debbono essere prese a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone e quelle altre per le quali la Legge espressamente prescrive questa forma di votazione.
3. Il Presidente con l'assistenza degli scrutatori, per le sole votazioni a scrutinio segreto, accerta il risultato della votazione e lo proclama; il Segretario ne prende nota a verbale.

Art. 47

Votazione per scrutinio segreto

1. La votazione per scrutinio segreto si effettua per mezzo di schede, che possono essere schematicamente predisposte per facilitare le votazioni.
2. Il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda e rende noto il numero massimo delle indicazioni da inserire e le modalità della votazione.
3. Terminata la votazione, gli scrutatori ed il Segretario procedono allo spoglio delle schede comunicando poi al Presidente il risultato.

Art. 48

Divieti di interventi durante la votazione e proclamazione dell'esito

1. Iniziata la votazione non è concessa la parola ad alcuno sino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo alle disposizioni del Regolamento in materia di espressione di voto.

Art. 49

Approvazione delle deliberazioni e proposte

1. Salvo nei casi, espressamente previsti dalla Legge o dal Regolamento,

nei quali si richiedono speciali maggioranze ovvero particolari forme e modalità di votazione, ogni deliberazione proposta s'intende approvata quando abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.

2. I Consiglieri che si astengono dal voto non sono computati tra i votanti, ma entrano nel computo dei presenti alla seduta.
3. In caso di parità di voti la proposta s'intende non approvata e non si può procedere al ballottaggio salvo che la Legge disponga altrimenti.
4. Quando alla votazione si proceda mediante schede, quelle che risultano bianche e quelle non leggibili, si computano per determinare il numero dei votanti.

Art. 50

Astensione obbligatoria dalle deliberazioni

1. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alle votazioni riguardanti liti, contabilità, appalti, e servizi loro propri, dei corpi cui appartengono, degli stabilimenti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratti d'interesse proprio o d'interessi, liti o contabilità dei loro congiunti o affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.
2. Il divieto di cui sopra importa anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione di detti affari.
3. I Consiglieri di cui sopra, a termini di Legge, non devono computarsi nel numero fissato per la validità delle sedute del Consiglio.
4. L'obbligo di cui al comma 1 del presente articolo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici,

se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'Amministratore o di parenti o affini fino a quarto grado.

Capo VII

Richiesta di informazioni, dichiarazioni, interrogazioni interpellanze e mozioni

Art. 51

Richiesta d'informazioni, dichiarazioni in apertura di seduta

1. In apertura d'ogni seduta e per un tempo massimo complessivo di mezz'ora, subito dopo l'appello nominale, è consentito ai Consiglieri di rivolgere al Sindaco ed agli Assessori brevi richieste d'informazioni o notizie sull'attività amministrativa del Comune. La questione deve riallacciarsi a fatti concreti, richiedere informazioni o azioni alla Giunta, essere proposta come un'effettiva domanda e non una dichiarazione o discorso che consentano risposte altrettanto brevi e non comportino dibattito. Ad ogni domanda e ad ogni risposta è concesso il tempo massimo di due minuti. E' ammessa la replica. Terminato il dibattito o trascorsa la mezz'ora dall'inizio della seduta il Presidente passa al successivo punto all'ordine del giorno.
2. Prima di passare alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente prende o concede la parola per fare dichiarazioni o commenti su fatti di particolare importanza e rilievo, non concernenti oggetti o materie posti all'ordine del giorno e che non comportino deliberazioni né modifiche di norme o provvedimenti già assunti dal Comune, né

impegni di alcun genere.

3. L'argomento deve essere comunicato al Presidente almeno sette ore prima dell'ora di convocazione della seduta. Tutti gli interventi, sia del proponente sia degli altri Consiglieri e del Presidente, non potranno superare i cinque minuti.
4. Nell'ipotesi in cui e per il numero e per il contenuto, sorgano dubbi sull'ammissibilità delle richieste dichiarazioni, il Presidente decide, sentiti i Capi Gruppo.

Art. 52

Facoltà di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni – ammissibilità

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che concernono direttamente l'attività del Comune, o che interessano, comunque la vita culturale, economica, sociale e civile della città.
2. Eventuali mozioni su fatti eccezionali di particolare risonanza nazionale o internazionale, possono essere presentate previo accordo in sede di conferenza dei Capi Gruppo.
3. Qualora un'interpellanza o mozione non sia stata ammessa il proponente ha facoltà di chiederne l'iscrizione al Consiglio il quale deciderà dopo l'intervento di non più di un Consigliere a favore e uno contro, per un tempo non superiore a cinque minuti per ogni Consigliere.

Art. 53

Contenuto delle interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda fatta al Sindaco e alla Giunta ed intesa a conoscere se una determinata circostanza sia vera, se alcuna informazione su talun fatto sia pervenuta al Sindaco o alla Giunta, se il Sindaco o la Giunta intendano dare notizia al Consiglio su determinati documenti, ovvero abbiano preso o intendano prendere alcuna risoluzione su determinati oggetti.

Art. 54

Forma e risposta alle interrogazioni

1. L'interrogazione è presentata per iscritto, senza motivazione e, qualora sia stata richiesta la risposta scritta, questa deve essere data nel termine di giorni trenta dalla presentazione.
2. In caso di mancata risposta nei termini, l'interrogante può ricorrere al Presidente, qualora il fatto stesso non abbia giustificazioni, il Presidente dovrà fissare un termine perentorio per la risposta.
3. Nell'ipotesi che sia stato, invece, richiesto lo svolgimento in aula, l'interessato potrà dichiarare se si ritenga o meno soddisfatto, solamente dopo che il Sindaco o chi per esso abbia dato risposta all'interrogazione. Se l'interrogante non si trova presente in aula senza giustificazione quando viene discussa l'interrogazione, questa si deve ritenere ritirata.

Art. 55

Contenuto e svolgimento delle interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco ed alla Giunta circa i motivi e gli intendimenti della loro azione in un determinato

campo di attività del Comune; è presentata per iscritto senza motivazione.

2. L'interpellante ha facoltà di svolgere il contenuto dell'interpellanza per non più di dieci minuti e la risposta della Giunta deve essere contenuta nello stesso termine, dopo di che l'interpellante potrà replicare entro il limite di cinque minuti e la Giunta ha la facoltà di ulteriore intervento di eguale durata solo per precisazioni riguardanti fatti o dati oggettivi.
3. Se l'interpellanza è presentata congiuntamente da più Consiglieri gli stessi hanno diritto di intervenire entro i tempi di cui al comma 2.
4. Se chi deve svolgere il contenuto dell'interpellanza non è presente senza giustificazione, quando venga in discussione l'interpellanza stessa, questa si ha per ritirata.
5. E' facoltà del Consigliere che presenta l'interpellanza richiedere che alla stessa venga fornita risposta scritta.

Art. 56

Contenuto e forma delle mozioni

1. La mozione consiste nell'invito rivolto al Sindaco ed alla Giunta inteso a promuovere un'ampia discussione su un argomento di particolare importanza, anche se esso abbia già formato oggetto d'interrogazione o d'interpellanza, ed allo scopo di sollecitare l'attività deliberativa della Giunta o del Consiglio; è presentata per iscritto e deve contenere l'esatta delimitazione dell'argomento e le linee essenziali delle proposte.
2. E' mozione d'ordine il richiamo alla Legge o ai Regolamenti ovvero il

rilievo circa il modo e l'ordine con i quali è stata posta la questione in discussione o si intende procedere alla votazione.

Art. 57

Iscrizione mozioni, interpellanze ed interrogazioni all'ordine del giorno

1. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni sono poste all'ordine del giorno dei lavori delle sessioni straordinarie in corso secondo l'ordine di presentazione ovvero della prima sessione straordinaria che sarà indetta dopo la loro presentazione, ed alle mozioni è data precedenza sulle interpellanze e sulle interrogazioni.
2. Sulla richiesta di riconoscimento del carattere d'urgenza ad una mozione, interpellanza o interrogazione, giudica il Presidente e, in caso di contestazione, decide la conferenza dei Capi Gruppo.
3. Mozioni od interpellanze relative a fatti od argomenti analoghi o tra loro connessi possono, a giudizio del Presidente, formare oggetto di una sola discussione. In caso di contestazione decide la conferenza dei Capi Gruppo.

Art. 58

Discussione delle mozioni

1. La discussione della mozione, dopo che il Presidente ne avrà dato lettura, si apre con la sua illustrazione da parte del proponente, per un tempo massimo di dieci minuti. Se i proponenti sono più di uno il tempo massimo complessivo è di venti minuti.
2. Nella discussione potranno intervenire due Consiglieri per ogni Gruppo, ogni intervento non dovrà superare i dieci minuti.

3. Per la replica del Sindaco e/o degli Assessori è concesso un tempo complessivo di venti minuti.

Art. 59

Le deliberazioni

1. L'atto deliberativo adottato dal Consiglio Comunale deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati.
2. Su ogni proposta di deliberazione deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato. Il parere di regolarità contabile sarà richiesto solo nei casi previsti dalla Legge. I pareri debbono essere inseriti nella deliberazione. Gli eventuali impegni di spesa non possono essere assunti senza l'attestazione della copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. Senza tale attestazione l'atto è nullo di diritto..
3. L'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario Comunale il quale cura che i pareri siano espressi con chiarezza, in modo da assicurare al Consiglio Comunale per tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
4. Quando il testo della deliberazione proposto, depositato nei termini stabiliti dal Regolamento, non viene emendato durante i lavori del Consiglio, esso viene sottoposto a votazione.
5. Quando il testo della deliberazione proposto viene emendato nel corso del dibattito, sugli emendamenti si pronuncia il Segretario Comunale per quanto di sua competenza secondo il testo del dispositivo dell'atto

emendato viene letto al Consiglio prima della votazione, insieme con il parere espresso dal Segretario.

6. Il coordinamento tecnico dell'atto ha luogo nel corso del procedimento deliberativo. In sede di verbalizzazione possono essere effettuati, a cura del Segretario Comunale, soltanto perfezionamenti di carattere meramente letterale.
7. Di tutti i pareri obbligatori di altri organismi ed enti devono essere riportati il contenuto conclusivo e gli estremi nella parte narrativa dell'atto. Se i pareri non sono espressi nei termini previsti da Leggi o regolamentari, si prescinde da essi, facendone constare nell'atto, riportando gli estremi della richiesta presentata dal Comune e l'indicazione del tempo decorso.

Art. 60

Approvazione - Revoca - Modifica

1. Il Consiglio Comunale approvandole, con le modalità di cui agli articoli seguenti, adotta le deliberazioni secondo il testo, originario od emendato, conforme allo schema proposto in votazione.
2. Il Consiglio Comunale, secondo i principi dell'autotutela, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, modifica, integrazione e sostituzione delle proprie deliberazioni, in particolare quando si accertino o si presentino fatti e circostanze che non sono stati valutati al momento dell'adozione del provvedimento.
3. Nei provvedimenti del Consiglio Comunale di cui al precedente comma deve esser fatta espressa menzione della volontà dell'organo

di revocare, modificare, integrare o sostituire la deliberazione già adottata, richiamandone gli estremi.

4. Nei casi in cui gli atti con i quali si dispongono revoche, modifiche, integrazioni o sostituzioni di precedenti deliberazioni esecutive comportino, per effetto delle posizioni nel frattempo costitutesi od acquisite, danni a terzi, gli atti stessi prevedono forme dirette a disciplinare i relativi rapporti.

TITOLO II

GRUPPI E CAPI GRUPPO

Capo I

Gruppi Consiliari

Art.61

Modi d'iscrizione ai Gruppi consiliari

1. Di norma i Consiglieri appartengono al Gruppo corrispondente alla lista in cui sono stati eletti. Successivamente all'elezione del Presidente del Consiglio Comunale i Consiglieri che intendessero cambiare Gruppo o costituirne uno nuovo devono comunicarlo al Presidente.
2. Entro dieci giorni dalla prima riunione i Consiglieri formanti i Gruppi debbono nominare il Capo Gruppo e dell'avvenuta nomina deve essere data comunicazione al Presidente ed al Segretario Comunale al quale dovrà altresì essere reso noto ogni eventuale mutamento. Il Presidente, a sua volta, ne dà comunicazione al Consiglio. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere del

gruppo, non componenti la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.

3. Ai fini dei diritti e dei doveri derivanti al presente Regolamento sono considerati Gruppi Consiliari quelli formati da almeno tre Consiglieri. Formano in ogni caso Gruppo Consiliare, indipendentemente dal numero dei Consiglieri ad esso appartenente, gli eletti in liste autonome.
4. I Consiglieri che intendono dissociarsi da un Gruppo possono costituire un nuovo Gruppo, purché formato da almeno tre componenti, confluire in un altro Gruppo già costituito ovvero in un Gruppo misto unico per tutto il Consiglio.
5. Ai gruppi consiliari, per lo svolgimento delle loro funzioni, è garantita dal Comune un'adeguata disponibilità di locali e attrezzature.

Art. 62

Conferenza Capi Gruppo

1. La conferenza dei Capi Gruppo è costituita dai Capi dei singoli Gruppi sotto la presidenza del Presidente del Consiglio Comunale e con l'assistenza del Segretario Generale. E' convocata dal Presidente autonomamente o su richiesta del Sindaco o di uno dei suoi componenti, per questioni attinenti allo svolgimento dei lavori del Consiglio ed ha il compito di proporre la soluzione di quesiti di procedura o di interpretazione delle norme di Regolamento. In particolare rientra nella competenza della conferenza dei Capi Gruppo consentire deroghe ai limiti di tempo fissati dal Regolamento per gli interventi.

2. Alla Conferenza dei Capi Gruppo ha diritto di intervenire il Sindaco o suo delegato.
3. Il Sindaco e/o la Giunta Municipale, prima dell'assunzione in via d'urgenza di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale, devono richiedere la convocazione della conferenza dei Capi Gruppo per sottoporre alla stessa gli argomenti intorno ai quali s'intende deliberare e sentirne il parere. In tale caso la convocazione potrà essere effettuata anche telefonicamente con il mezzo del fax, fonogramma e, comunque, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la riunione.
4. Nella valutazione dei pareri espressi dalla conferenza dei Capi Gruppo, il Presidente del Consiglio, il Sindaco e/o la Giunta Municipale terranno conto della rappresentanza numerica dei singoli Gruppi in Consiglio Comunale.

TITOLO III

COMMISSIONI

Capo I

Commissioni Permanenti e Speciali

Art. 63

Scopi

1. Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei Consiglieri Comunali allo svolgimento dei lavori del Consiglio, sono istituite Commissioni Consiliari a carattere permanente e, ove necessario, a carattere temporaneo.

Art. 64

Commissioni permanenti

1. Le commissioni permanenti sono, di norma, istituite dal Consiglio Comunale nella prima seduta successiva a quella in cui viene comunicata la composizione della Giunta e gli indirizzi di governo. Esse hanno il compito di studiare argomenti e problemi, a seconda delle rispettive competenze, loro sottoposti dall'Amministrazione al fine di acquisire il relativo parere.
2. Ogni Commissione, sempre nell'ambito delle materie di competenza, potrà, di propria iniziativa, prendere in esame problemi ritenuti meritevoli di particolare interesse ed importanza al fine di formulare eventuali proposte all'Amministrazione.

Art. 65

Competenze, composizione, nomina e Presidenza delle Commissioni permanenti

1. Le competenze ed il numero delle Commissioni permanenti vengono fissate dal Consiglio Comunale con la deliberazione di istituzione di cui al primo comma del precedente articolo 64.
2. Le Commissioni sono composte da tre Consiglieri di maggioranza e da due Consiglieri di minoranza.
3. I relativi nominativi saranno segnalati dai gruppi interessati al Presidente del Consiglio Comunale entro dieci giorni dall'avvenuta costituzione delle Commissioni da parte del Consiglio Comunale. Analogamente sarà provveduto per eventuali sostituzioni.
4. La commissione, nella sua prima riunione convocata dal Presidente del

Consiglio Comunale, provvede ad eleggere al suo interno un Presidente a maggioranza assoluta il quale su proposta motivata di uno dei componenti la commissione o del Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato con la stessa maggioranza.

5. Il Sindaco, gli Assessori competenti per materia ed i Capi Gruppo hanno diritto di partecipare alle sedute delle Commissioni con ampia facoltà d'intervento ma senza voto.
6. Le sedute sono pubbliche. La commissione sarà tenuta in seduta segreta esclusivamente per la trattazione di argomenti che comportano valutazione di persone o quando la pubblicità dell'adunanza possa arrecare grave nocimento agli interessi del Comune.
7. Per l'esame di specifici argomenti le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori organismi associati, rappresentanti di forze sociali, politiche economiche.

Art. 66

Commissioni speciali

1. Per l'esame e lo studio di affari di particolare rilevanza il Consiglio Comunale, anche su proposta della conferenza dei Capi Gruppo, può procedere all'istituzione di Commissioni speciali determinandone, caso per caso, i compiti, la composizione, la durata ed ogni altro elemento necessario per il migliore svolgimento dei lavori.
2. I membri delle suddette Commissioni vengono eletti dal Consiglio Comunale nel proprio seno con un'unica votazione a scrutinio segreto.

In ogni caso dovrà essere garantita la presenza della minoranza.

3. Nella prima seduta la Commissione provvede all'elezione del Presidente scegliendolo tra i suoi membri con votazione a scrutinio segreto.
4. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente il Segretario Comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'indagine od allo stesso connessi.
5. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione del Sindaco, di membri del Consiglio e della Giunta, del Revisore, del Segretario Comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi e dei loro dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti e organismi. I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze dell'audizione restano riservate fino alla presentazione al Consiglio, della relazione della Commissione. Fino a quel momento i componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.
6. Il Consiglio Comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito alle deliberazioni che dovranno essere adottate entro un termine prestabilito.
7. Con la presentazione della relazione al Consiglio conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono dal Presidente

consegnati al Segretario Comunale che ne rilascia ricevuta e ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

Capo II

Commissioni di Controllo o Garanzia

Art.67

Istituzione

1. Il Consiglio Comunale con le stesse modalità previste nel precedente capo I potrà con propria delibera istituire commissioni aventi specifica funzione di controllo o di garanzia sullo svolgimento di taluna attività o servizio.
2. Il Presidente, eletto con le modalità di cui all'art. 53 comma 4°, è scelto fra i membri dei Gruppi di minoranza.

Art. 68

Convocazione delle Commissioni e validità delle riunioni

1. Alla convocazione di ciascuna Commissione provvede il rispettivo Presidente a mezzo di lettera con almeno tre giorni di preavviso con allegata eventuale documentazione inerente l'argomento posto all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta anche per fax, telegrafo o telefono almeno 24 ore prima dell'ora stabilita per la riunione, che sarà ritenuta valida qualora nessuno degli assenti abbia fatto pervenire opposizione al Presidente od al Segretario della Commissione almeno 6 ore prima della riunione.
2. Le riunioni delle Commissioni debbono essere segnalate al Presidente del Consiglio Comunale, alla Giunta Municipale ed ai Capi Gruppo e al

Segretario Generale.

3. La riunione è considerata valida allorché sia stata accertata la presenza di almeno la metà dei membri assegnati alla Commissione all'inizio della riunione stessa.
4. Ai fini della valutazione del parere o delle proposte delle Commissioni permanenti di cui al precedente art. 52, sarà tenuto in debito conto la consistenza dei Gruppo Consiliari rappresentati dai singoli componenti; a tal fine nel verbale delle riunioni dovrà farsi menzione dei motivati pareri espressi dai singoli membri ovvero del voto da essi espresso.
5. Dovrà essere adeguata pubblicità alla convocazione delle commissioni.

Art. 69

Segreteria delle Commissioni

1. Funzionerà da Segretario di ciascuna Commissione un funzionario designato dal Segretario Generale.
2. Il Segretario Generale, i Capi Ripartizione ed altri funzionari potranno essere chiamati a partecipare alle riunioni delle Commissioni Consiliari quali consulenti. Detti funzionari non parteciperanno alle eventuali votazioni.

Art. 70

Partecipazione alle Commissioni

1. Il Sindaco, gli Assessori competenti per materia, il Presidente del Consiglio Comunale, i Capigruppo e ciascun Commissario, in seno alla Commissione di cui è componente, potrà farsi assistere da un

Consigliere Comunale esperto, ovvero da un esperto esterno, con diritto di parola ma non di voto.

2. La partecipazione di esperti estranei al Consiglio Comunale dovrà essere segnalata al Presidente della Commissione prima di ogni singola riunione specificandone, oltre ai dati personali, anche i titoli di professionalità e/o competenza che dovranno essere attinenti all'argomento posto all'ordine del giorno.
3. I partecipanti in qualità di esperti non avranno diritto di voto, né potranno prendere parte alla formulazione finale di eventuali pareri o relazioni conclusive.
4. Il loro intervento avrà la durata che il Presidente a suo insindacabile giudizio riterrà necessaria per relazionare compiutamente sull'argomento, rispondendo anche ad eventuali quesiti posti loro dai soggetti individuati al comma 1.

Art. 71

Verbali delle riunioni

1. Delle riunioni delle Commissioni sarà redatto verbale a cura del funzionario Segretario della Commissione entro tre giorni lavorativi dalla data della riunione. I verbali firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario, saranno comunicati:
 - al Presidente del Consiglio Comunale;
 - al Sindaco;
 - ai componenti la Commissione;
 - ai Gruppi Consiliari che ne abbiano fatta esplicita richiesta;

- al Segretario Generale – Direttore.
2. Il verbale delle riunioni sarà redatto in forma riassuntiva e dovrà indicare i problemi posti, le alternative espresse durante la riunione e le conclusioni raggiunte. Solo in caso d'esplicita richiesta saranno riportate dichiarazioni dei singoli partecipanti e l'esito delle votazioni.
 3. Il Segretario è responsabile anche:
 - della regolare convocazione della Commissione;
 - della conservazione dei verbali originali e della distribuzione delle copie di essi, come stabilito;
 - degli adempimenti chiesti dalle commissioni, informandone tempestivamente la Segreteria Generale per il loro coordinamento nel normale lavoro d'ufficio.

Art. 72

Predisposizione dei servizi

1. Il Presidente della commissione in ogni riunione, qualora l'importanza o durata della stessa lo richieda, potrà, tempestivamente, richiedere la presenza, durante la riunione, di un usciere per i servizi del caso.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capitolo I

Deroghe ed Entrata in Vigore

Art. 73

Disposizione transitoria

1. In fase di prima applicazione e salva diversa decisione del Consiglio

Comunale le Commissioni Consiliari rimangono nel numero e con la composizione istituite all'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. La deliberazione prevista dall'art. 8 in fase di prima applicazione sarà presa entro due mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Sono riconosciute le prerogative di Gruppo Consiliare, qualunque sia la sua composizione numerica, ai gruppi costituiti all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 74

Abrogazione di precedenti norme

4. Sono abrogati il Regolamento per lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 12 febbraio 1982 e successive modifiche; la deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 1 agosto 1985 ed ogni altro atto di competenza Comunale in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento.

Art. 75

Entrata in vigore

Il presente Regolamento, approvato a maggioranza assoluta i componenti il Consiglio Comunale, entrerà in vigore il 15° giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.